

STUDIO LEGALE

Avv. Fabio Panico

Avv. Simona Maria Lucia

80142 Napoli - Via P. Baffi, 2

Tel e fax 081. 563.67.29 - 328.35.28.639

PEC: fabiopanico@avvocatinapoli.legalmail.it

PEC: simonamarialucia@avvocatinapoli.legalmail.it

Avv. Fabio Panico

Avv. Simona Maria Lucia

Spett.le

Trenitalia S.p.A.

Piazza della Croce Rossa n.1

00161 – ROMA

Racc.ta a/r

**Oggetto: Benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto.
Atto di invito e diffida**

In nome per conto e nell'interesse del Sindacato Autonomo Trazione – OR.S.A. con sede in Roma alla via Magenta n. 13, in persona del suo Segretario Nazionale e legale rappresentante p.t., sig. Angelo Ciccone (c.f. CCCGNL54H18I469T), comunichiamo quanto segue.

PREMESSO CHE

- 1) Da molto tempo oramai i dati epidemiologici evidenziano una situazione drammatica, che mette in luce, in particolar modo per i lavoratori del settore ferroviario esposti in maniera diretta o indiretta all'amianto, un' alta ricorrenza delle patologie asbesto correlate che, sebbene diminuite col passare dei decenni, tuttavia non hanno ancora esaurito, la loro azione patogena sui lavoratori.
- 2) La legge riconosce ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo di lavoro superiore a dieci anni, di essere ammessi ai benefici pensionistici di cui all'art. 13 comma 8 della l. 257/1992;
- 3) L'art. 1 comma 277 L.208/2015 (legge di stabilità 2016) ha riconosciuto *"Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica"*;

- 4) I Vostri dipendenti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa suindicata, inoltravano tempestivamente domanda all'INPS competente, al fine di vedersi riconoscere i dovuti benefici previdenziali, ma inaspettatamente ed illegittimamente, gli stessi si vedevano rigettare l'istanza con la seguente motivazione: *"Lavoratore non appartenente al settore della produzione di materiale rotabile"*;
- 5) Il provvedimento di rigetto veniva immediatamente impugnato con ricorso amministrativo e, stante l'assoluta infondatezza, segnalato agli organi di informazione al fine di sollecitare un immediato intervento delle autorità competenti per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali citati a tutti i lavoratori richiedenti ed in possesso dei requisiti richiesti;
- 6) La recente legge di stabilità 2018 all'art. 1 comma 246 L. n. 205/2017 riconosceva ancora una volta i benefici previdenziali a tutti i lavoratori vittime dell'esposizione all'amianto, e così statuiva *"Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti gli specifici benefici previdenziali per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.;"*
- 7) L'INPS, con messaggio n. 696 del 2018, specificava che le istanze per l'accesso ai benefici previdenziali, disposti in favore dei lavoratori esposti all'amianto, dovevano tuttavia essere presentate per via telematica entro il 2 marzo 2018, a pena di decadenza, **corredate della dichiarazione del datore di lavoro** attestante la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto;
- 8) La Vostra azienda, del tutto immotivatamente, NON rilasciava tempestivamente ai lavoratori richiedenti tale dichiarazione, con la conseguente **impossibilità** per gli stessi di inoltrare la domanda nel termine previsto dalla legge e conseguentemente di ricevere i dovuti benefici previdenziali in palese violazione dei principi di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt.1175 e 1375 c.c., cagionando, pertanto, un danno grave ed irreparabile ai lavoratori, non solo patrimoniale ma anche, e soprattutto, non patrimoniale.
- 9) All'atto della formazione del nuovo Governo, verrà presentata al Ministero della Salute ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, apposita interrogazione parlamentare a risposta scritta, nella quale si farà rilevare la difficoltà di accesso ai benefici previdenziali dei lavoratori e la necessità di facilitarne il riconoscimento, al fine di non vanificare nella sostanza il disposto normativo. A tal fine si segnala la sentenza n. 6543 del 14.3.2017 della Suprema Corte di Cassazione secondo cui *"ai fini del riconoscimento è sufficiente la*

rilevante probabilità di esposizione al rischio morbigeno attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro";

In ragione di quanto esposto si INVITA e DIFFIDA Trenitalia S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma alla via Della Croce Rossa n. 1, a riscontrare la presente comunicazione nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento riportando tutti i chiarimenti del caso nonché ad adottare ogni provvedimento, utile e/o necessario al fine assicurare tutela dei diritti dei lavoratori destinatari dei benefici previdenziali previsti dalla legge.


Aversa Lì 07.05.2018

Distinti Saluti
Avv. Fabio Panico

Per ratifica e conferma

Avv. Simona Maria Lucia

Angelo Ciccone n. q.



INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Presentata da: _____

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

Per sapere

Premesso che:

L'amianto è un minerale naturale, utilizzato per decenni nel settore dei trasporti per la sue ben note caratteristiche: resistenza al fuoco, grande capacità isolante (termica, acustica, elettrica) e resistenza meccanica alla trazione e allo sfregamento. Già dagli anni '40 infatti l'amianto veniva impiegato per la coibentazione di alcune parti di locomotive a vapore, sino agli inizi degli anni '80, quando tutti gli impianti delle FS intervengono su rotabili precedentemente coibentati con amianto spruzzato, continuando ad utilizzare manufatti contenenti amianto.

I lavoratori impiegati nei trasporti ed in particolare modo nelle FS, vengono per decenni, a diretto contatto con questo materiale naturale, soprattutto nelle O.G.R. (officine grandi riparazioni) laddove vengono effettuate operazioni di media e grande manutenzione, e dove si verificano le più importanti esposizioni all'amianto, in particolare alle polveri di amianto.

Diverse sollecitazioni esterne, agli inizi degli anni '80, mettono in moto un processo che, se da un lato mette in evidenza la totale disattenzione per il passato al controllo del rischio da amianto per un gran numero di lavoratori delle FS, dall'altro impone la necessità di un piano complessivo di uscita dall'amianto e di gestione tecnica delle varie fasi attuative. Si impone quindi la decoibentazione totale dei veicoli coibentati con amianto e contemporaneamente la costruzione di condizioni idonee per la sua rimozione e per le attività lavorative che devono essere svolte in presenza di amianto.

La pericolosità dell'amianto diviene purtroppo assai nota nell'ambiente: asbestosi, cancro al polmone e cancro della pleura (mesotelioma) si diffondono rapidamente tra i lavoratori.

Ed è per tale motivo che ai lavoratori esposti all'amianto o che hanno contratto una malattia professionale a causa dell'amianto vengono riconosciuti dall'ordinamento alcuni particolari benefici previdenziali che consentono di raggiungere prima la pensione e con un importo maggiorato.

Per effetto di diverse disposizioni di legge, la disciplina attualmente vigente in materia tutela, ai fini pensionistici, esclusivamente l'**attività lavorativa dipendente** (sono esclusi gli autonomi) svolta con esposizione all'amianto per almeno **un decennio** entro il **2 ottobre 2003** salvo il caso della malattia professionale per la quale non è previsto alcun limite temporale di esposizione.

In particolare, è prevista:

della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati, il cui sito e' interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale e che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta dalle leggi attuali di beneficiare di una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva non superiore a 5 anni ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione **previste secondo le regole ante-fornero** a condizione che la maturazione della decorrenza del trattamento pensionistico, calcolata con le previgenti regole, **avvenga entro il 2018**. Tale beneficio risulta ulteriormente rafforzato dalla presenza di un **sussidio di accompagnamento alla pensione** sino alla decorrenza della stessa (articolo 1, co. 275, legge 208/2015; DM 29.4.2016; Circ. Inps 80/2015; Circ. Inps 154/2016; Messaggio Inps 3329/2016; Messaggio inps 2769/2016) Qui ulteriori informazioni.

Lavoratori nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario

L'art. 1, co. 277 della legge 208/2015 ha, poi, attribuito la maggiorazione del 50% di cui al punto c) anche ai **lavoratori** del settore della **produzione di materiale rotabile ferroviario** che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, **senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto**, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto. La domanda per il beneficio doveva essere presentata entro il 1° marzo 2016 (cfr: messaggio inps 587/2016; Decreto del Ministero del Lavoro 12 maggio 2016; Circolare Inps 68/2017). Qui ulteriori informazioni

Pensione Speciale di Inabilità

A partire dal 2017 è stata, inoltre, introdotta ai lavoratori assicurati presso l'AGO e le forme ad essa sostitutive od esclusive ammalati da patologie asbesto-correlate riconosciute di **origine professionale** o derivanti da **causa di servizio** la concessione di una pensione speciale di inabilità (Dm 31 maggio 2017) a condizione di poter vantare almeno 5 anni di contribuzione nell'arco della vita lavorativa. La prestazione, a differenza della normale pensione di inabilità, è riconosciuta anche in assenza dell'inabilità assoluta al lavoro e, pertanto, assume una particolare importanza nel panorama dei benefici riconnessi all'amianto. Le domande per tale prestazione devono essere presentate entro il **16 settembre 2017** (entro il 1° marzo dal 2018 in poi) con una particolare procedura nell'ambito di un vicolo di risorse annuali.

Tanto premesso, l'intensità e la concentrazione di fattori di rischio per i **lavoratori che operano nel settore rotabile ferroviario** dovrebbero indurre ad una approfondita riflessione sul tema, al fine di non rendere la concessione dei benefici di legge, subordinata ad

a) una maggiorazione **dell'1,5 per cento** ai fini del **diritto** e del **calcolo** della pensione di tutti i periodi in cui risulti l'esposizione all'amianto per i lavoratori che, a causa di tale esposizione, abbiano contratto o contraggano una **malattia professionale documentata dall'Inail** (articolo 13, co. 7, legge 257/1992);

b) una maggiorazione **dell'1,5 per cento** ai fini del diritto e del calcolo della pensione per i periodi di prestazione lavorativa svolti nelle **miniere o delle cave di amianto** (articolo 13, co. 6, legge 257/1992)

c) una maggiorazione dell'**1,5 per cento** ai fini del **diritto** e del **calcolo** della pensione di tutti i periodi in cui risulti **un'esposizione** qualificata pari a 100 fibre litro per oltre dieci anni (articolo 13, comma 8, legge 257/1992) nei confronti dei soli lavoratori assicurati presso l'Inail. La domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto doveva essere presentata entro il **2 Ottobre 2003** (prorogata al **15 giugno 2005** dal DM 27.10.2004);

d) una maggiorazione dell'**1,25 per cento solo ai fini del calcolo** della pensione di tutti i periodi in cui risulti un'esposizione qualificata pari a 100 fibre litro per almeno **dieci anni**. La domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto doveva essere presentata tra il **3 ottobre 2003 e il 15 giugno 2005**. Il beneficio si applica ai lavoratori con periodi di esposizione in attività **non soggette in precedenza all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali** (Art. 47 Decreto legge 269/2003; decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004; Circolare Inps 58/2005; Circolare Inps 195/2003).

e) un **prolungamento dei periodi di esposizione all'amianto** per i lavoratori dipendenti di aziende destinatarie degli atti di indirizzo stabiliti dal Ministero del Lavoro (articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007) per i periodi di attività lavorativa svolta in tali aziende successivamente all'anno 1992 e fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque non oltre il 2 ottobre 2003. La maggiorazione riconosciuta è pari all'**1,5 per cento** ed è utile sia fini del diritto che della misura della pensione. I lavoratori interessati dovevano presentare domanda di prolungamento entro e non oltre l'11 maggio 2009 (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008; Circolare Inps 49/2009).

Ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica

L'articolo 1, co. 117 della legge 190/2014 come successivamente modificato dall'articolo 1, co. 274 della legge 208/2015 consente agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto

una costosa *probatio diabolica* davanti alle Autorità competenti, rivelatasi spesso inefficace e di conseguenza ingiusta.

La misurazione dei rischi è una procedura complessa che presuppone non solo la disponibilità di adeguati strumenti tecnici di analisi ma anche l'adeguatezza del metodo di indagine che non sempre si rivela efficace ed alla portata di tutti.

Occorre prendere atto del fatto che le norme e i giudici chiedono di dimostrare o argomentare la cosiddetta "esposizione qualificata" (che sarebbe quella a 100 fibre/litro) e che la permanenza di amianto più o meno disgregato non soddisfa questo criterio.

Da tempo i dati epidemiologici fotografano una situazione drammatica, evidenziando per i lavoratori delle ferrovie una alta ricorrenza delle suindicate patologie cui corrisponde, senz'altro, un livello di esposizione quantitativamente molto elevato (che certamente è andato diminuendo col passare dei decenni ma) che non ha ancora esaurito, quanto ad affetti, la sua azione patogena sui lavoratori.

Invero, alla luce dei dati epidemiologici, ove emerge una sistematicità fra i lavoratori delle ferrovie ed in special modo quelli impiegati nelle OO.GG. RR., occorrerebbe facilitare l'accesso e la fruibilità della maggiorazione pensionistica e dei benefici di legge, al fine di non vanificare nella sostanza il disposto normativo.

Si chiede pertanto al Governo quali iniziative, anche di tipo normativo, intenda adottare al fine di tutelare tali lavoratori e le loro famiglie, al fine di evitare che il riconoscimento dei diritti previsti dalla legge sia legato a complesse e costose procedure di accertamento laddove è pacifica la pericolosità dell'ambiente di lavoro, anche alla luce della sentenza n. 6543 del 14.3.2017 della Suprema Corte di Cassazione che ha statuito che "*ai fini del riconoscimento è sufficiente la rilevante probabilità di esposizione al rischio morbigeno attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro*".